



# Comune di Palombara Sabina

(PROVINCIA DI ROMA)

C.A.P. 00018 – COD.FISC. 00998690580 – P.IVA 00950621003 c/c 51060002 – TEL. 0774/63641 – TELEFAX 0774/636469

Mail: [comune@comune.palombarasabina.rm.it](mailto:comune@comune.palombarasabina.rm.it)

---

## **REGOLAMENTO SULLA VIABILITÀ RURALE.**

Approvato con delibera consiliare N. 24 del 18.06.2009

---

**Indice:**

**Art. 1 - Finalità**

**Art. 2 - Autorizzazioni per gli accessi**

**Art. 3 - Opere da realizzare per gli accessi privati**

**Art. 4 - Manutenzione delle ripe**

**Art. 5 - Lavorazione di terreni**

**Art. 6 - Lavorazione di terreni**

**Art. 7 - Interventi di ripristino**

**Art. 8 - Transito con mezzi cingolati e gommati**

**Art. 9 - Transito con mezzi pesanti**

**Art. 10 - Esecuzione di lavori con interessamento della strada**

**Art. 11 - Fabbricati prospicienti la sede stradale**

**Art. 12 - Distanze degli edifici**

**Art. 13 - Piantagioni e siepi**

**Art. 14 - Entrata in vigore**

---

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il presente Regolamento detta disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili, con relative pertinenze (banchine, fossi, scarpate e quant'altro), delle strade rurali di uso pubblico, comunali e vicinali, appartenenti al territorio del Comune di Palombara Sabina fatta eccezione delle strade iter poderali, di proprietà ed uso esclusivo dei frontisti;

## **Art. 2**

### **Autorizzazioni per gli accessi**

1. La realizzazione di nuovi accessi e diramazioni e/o la trasformazione di quelli esistenti sono subordinate all'autorizzazione dell'ufficio tecnico del Comune; le autorizzazioni saranno rilasciate previa presentazione di una richiesta corredata di planimetria in scala, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza del traffico;
2. Di norma verrà autorizzato un solo accesso carraio per proprietà salvo casi di comprovata necessità;
3. Gli accessi vengono così suddivisi:
  - accessi pedonali (larghezza massima metri lineari 1,50);
  - accessi carrai a case private e a fondi rustici (larghezza massima metri lineari 6 - minima metri lineari 4);
  - accessi a stabilimenti industriali, commerciali e a locali di pubblico ritrovo;
  - accessi a luoghi di notevole transito (autostazioni, etc.).
4. Negli ultimi due casi di cui al comma precedente, gli accessi dovranno servire esclusivamente per l'entrata e l'uscita dei mezzi e il Comune potrà concedere o prescrivere anche più di un accesso, indicando minimi e massimi di larghezza per assicurare il minimo ingombro alla sede stradale e il minore pericolo per la circolazione stradale stessa;
5. Le eventuali cancellate dovranno essere arretrate, rispetto al ciglio stradale, di metri lineari 6 per gli accessi di cui alla lettera b) del comma 3, di metri lineari 10 per gli accessi di cui alla lettera c) del comma 3 e di metri lineari 20 per gli accessi di cui alla lettera d) del comma 3;
6. Le distanze minime di cui al comma precedente potranno essere derogate o ridotte in caso di cancelli comandati a distanza;
7. Gli accessi dovranno essere raccordati col ciglio stradale con uno svaso, per ogni lato, pari a metà dell'arretramento indicato per la cancellata, e ciò allo scopo di facilitare le manovre di entrata e di uscita e lo stazionamento dei veicoli sulla carreggiata;

- 
8. Chiunque realizzi nuovi accessi o diramazioni ovvero li trasformi senza l'autorizzazione del Comune è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00; la violazione comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione;
  9. Chiunque, sebbene autorizzato, non ottemperi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.

### **Art. 3**

#### **Opere da realizzare per gli accessi privati**

1. In corrispondenza degli accessi privati vanno realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei privati vanno realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei privati proprietari, cunette trasversali o griglie per impedire che le acque di superficie invadano la sede stradale;
2. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà prescrivere la realizzazione di tombinamenti per dare continuità al fosso laterale della strada stessa;
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00;

### **Art. 4**

#### **Manutenzione delle ripe**

1. I proprietari o conduttori devono mantenere le ripe dei fondi e dei terreni laterali alle strade, sia a valle che a monte delle strade medesime, in stato da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;
2. Devono realizzare, se occorrenti, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
3. Devono mantenere le ripe, costantemente sgombre da vegetazione, alberi, radici protese verso la pubblica via, arbusti ed altri ostacoli atti ad impedire o ridurre la visibilità della strada, per una fascia di larghezza pari a metri lineari 3 per la ripa a monte e metri lineari 1 per la ripa a valle, misurati dal ciglio del fosso o, in mancanza di questo, dal bordo della strada in entrambi i casi i proprietari frontisti sono tenuti a sfrondare i rami e gli arbusti a quota non inferiore a metri lineari 5 dal manto stradale;

- 
4. L'autore della violazione alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 e alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

#### **Art. 5**

##### **Manutenzione delle ripe**

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a ripristinare lo stato dei luoghi. In mancanza di detto intervento, sono tenuti a corrispondere, all'Ente proprietario della strada le spese necessarie per il ripristino e la riparazione degli eventuali danni arrecati.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua, hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessarie per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere necessitano di una richiesta di autorizzazione da rivolgere presso l'ufficio tecnico del Comune e devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche dell'Ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso;
3. Il Comune, nel caso di coloro di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese;
4. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.

#### **Art. 6**

##### **Lavorazione di terreni**

1. Le lavorazioni dei terreni confinanti con le strade d'uso pubblico dovranno essere effettuate in modo tale da salvaguardare le scarpate, i piani viabili, le cunette ed i fossi, lasciando opportune fasce di rispetto non lavorate di larghezza minima pari a metri 1;
2. L'irrigazione dei terreni laterali ed i trattamenti antiparassitari alle colture devono essere regolati in modo da non interferire con la sede stradale e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo o pericolo per la circolazione;

- 
3. L'autore della violazione alle norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00;
  4. La violazione suddetta comporta a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

#### **Art. 7**

##### **Interventi di ripristino**

1. Ove, in seguito a precipitazioni piovose, si verificassero danni alla viabilità conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 5 e 7, i privati interessati dovranno intervenire tempestivamente per effettuare tutti gli interventi di ripristino, quali la riapertura dei fossi, delle cunette, dei tagliacque, lo spurgo dei tombini e la pulizia del piano viabile da terra, detriti e quant'altro;
2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00;
3. Qualora i privati non provvedessero, provvederà il Comune con spese a carico dei privati stessi.

#### **Art. 8**

##### **Transito con mezzi cingolati e gommati**

1. Tutti i mezzi cingolati dovranno circolare con cingoli opportunamente protetti o trasportati su carrelli appropriati, tutti gli attrezzi agricoli previsti di proprie ruote o a sollevamento, devono essere trasportati – trainati in modo da non recare alcun danno alla sede stradale;
2. Nel caso di localizzati attraversamenti della sede stradale, il piano viabile dovrà essere protetto, nel momento del transito, con efficace protezione in gomma, legno o altro materiale idoneo;
3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.

#### **Art. 9**

##### **Transito con mezzi pesanti**

1. Il transito con automezzi di peso superiore a 20 t. a pieno carico, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune;
2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma precedente in presenza di piano viabili resi molli dalle precipitazioni meteoriche;

- 
3. Chiunque vili le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.

## **Art. 10**

### **Esecuzione di lavori con interessamento della strada**

1. Chiunque debba eseguire lavori o effettuare depositi sulle strade oggetto del presente regolamento o sulle loro pertinenze, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio tecnico del Comune, al quale dovrà presentare apposita istanza completa di elaborati progettuali;
2. L'istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le condizioni che il suddetto ufficio Comunale intendesse prescrivere in relazione alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
3. L'occupazione delle banchine e altre pertinenze stradali deve essere preventivamente autorizzata;
4. Nell'atto concessorio rilasciato dall'ufficio tecnico vengono indicati la località; l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione nonché il canone o la tassa pagata;
5. Il Comune, in relazione alla natura, al tipo e all'entità dell'opera da eseguire, potrà richiedere la costituzione di polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni prescritte;
6. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00;
7. Chiunque violi le disposizioni del comma 3 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00;
8. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, nonché dei depositi e delle occupazioni, a carico dell'autore della violazione e a proprie spese.

## **Art. 11**

### **Fabbricati prospicienti la sede stradale**

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

- 
2. Per i fabbricati e i muri che minacciano rovina, il Sindaco adotta i provvedimenti con tingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità;
  3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.

## **Art. 12**

### **Distanze degli edifici**

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati le edificazioni dovranno rispettare integralmente le norme sulle distanze stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;
2. Le distanze si intendono calcolate dal confine stradale (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).
3. Le distanze previste dovranno essere aumentate delle eventuali fasce di rispetto relative ad opere previste dal P.R.G. comunale.

## **Art. 13**

### **Piantagioni e siepi**

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi e le alberature in genere, in modo tale da non restringere o danneggiare la strada. Essi hanno l'obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o compromettendo comunque, quanto alla distanza ed alle angolazioni necessarie, la visibilità e la sicurezza stradale, il frontista deve inoltre provvedere alla rimozione e/o allo smaltimenti del materiale tagliato (rimosso) in modo da garantire la funzionalità delle cunette, griglie, fossi ecc.;
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
3. I proprietari o conduttori che non fossero nelle condizioni di poter mantenere a regola d'arte piantagioni arboree e siepi presenti sul fronte strada come previsto dal seguente regolamento entro il 30 Marzo di ogni anno, possono presentare istanza scritta al Sindaco di Palombara Sabina, onde autorizzare l'Ufficio Comunale competente, a svolgere il lavoro in propria vece, con proprio personale e mezzi; allegando piantina catastale e planimetrica dettagliata. Sarà cura del competente Ufficio Comunale, prima di effettuare il lavoro, di redigere idonea

---

modulistica contenente liberatoria all'intervento, allegando bollettino di c/c postale indicante la somma da corrispondere per tale intervento, la cui ricevuta di avvenuto versamento, dovrà essere obbligatoriamente restituita al competente Ufficio comunale che solo a questo punto effettuerà l'intervento;

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. Nonché l'obbligo di eseguire i lavori di pulizia del fronte strada come descritto nel seguente articolo, qualora entro 30 giorni dall'elevazione della sanzione amministrativa il proprietario non provvederà a far effettuare i lavori addebitando la spesa affrontata al proprietario inadempiente;
5. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.

#### **Art. 14**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione;
2. Dalla data di entrata in vigore, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.